



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

N. 434

Reg. Dec.

N. 1084/2007

Reg. Ric.

ANNO

2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO - Sezione Prima

composto dai magistrati

Cesare Mastrocola, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere;

Giovanni Ruiu , Referendario est.;

ha pronunciato

SENTENZA

Sul ricorso n. 1084/2007 Fortore Energia Spa, Fen Energia Spa, Enotria Energia Srl e Aertecno Intenational Srl, rappresentate e difese dagli Avv.ti Francesco Vagnucci e Giovanni Burza, elettivamente domiciliate a Catanzaro in Via Iannoni n. 43 presso lo studio dell'Avv.to Francesco Sacchi.

CONTRO

Università della Calabria, nella persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria.

E l'interveniente ad opponendum

SADELMi Spa rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Tortorici ed elettivamente domiciliata a Catanzaro in Via Citriniti n.12 presso lo studio dell'Avv.to Luigi Pallone.

PER L'ANNULLAMENTO

Della nota d.d. 9.7.2007 prot. 21832 con la quale l'Università intimata ha comunicato alle ricorrenti di non potere accettare la proposta presentata delle società ricorrenti

nell'ambito della procedura di project financing per un intervento finalizzato al risparmio energetico.

Delle note d.d. 16.8.2007 prot. 25860 e 31.8.2007 prot. 26341 con le quali l'Università ha disatteso le istanze di riammissione alla procedura presentate dalle ricorrenti, rispettivamente in data 31.7.2007 e 10.8.2007.

Di ogni atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati ivi incluso, in subordine, l'Avviso indicativo di ricorso a finanza privata ove interpretato nel senso che imponesse di allegare alla proposta, a pena di esclusione, un autonomo documento contenente gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 Dlgs 163/2006

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 1.2.2008.

Del decreto rettorale n. 2283 del 3.9.2007, con il quale l'Università intimata ha approvato la proposta del RUP di escludere l'ATI ricorrente dalla procedura selettiva.

Per quanto di ragione, della presupposta Relazione istruttoria dd 6.7.2007 redatta dal responsabile unico del procedimento ing. Renato Greco.

Visti gli atti di causa.

Designato relatore il referendario Giovanni Ruiu.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con avviso indicativo pubblicato il 27.4.2007, l'Università della Calabria indiceva una procedura di affidamento, mediante il modulo del c.d. project,financing, per “un intervento finalizzato al risparmio energetico mediante la realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento / rigenerazione, ai sensi del del D. Lgs. 8.2.2007, n. 20 e mediante la gestione e la manutenzione degli impianti utilizzatori con interventi finalizzati alla razionalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici”.

Le società ricorrenti, in costituenda ATI presentavano la propria proposta.

Il Responsabile del procedimento con nota del 9.7.2007 comunicava che la proposta presentata dalle deducenti non era stata accettata "in quanto incompleta di un elemento strutturale della proposta stessa, quale l'indicazione degli elementi di valutazione per la definizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, richiesta al punto 9.7 dell'avviso indicativo".

Non avevano effetto le due istanze di riesame inoltrate in data 31.7.2007 e in data 10.8.2007 nelle quali le deducenti sostenevano che le indicazioni ritenute mancanti dal RUP erano, in realtà, regolarmente presenti nell'offerta.

Con nota dd. 16.8.2007, prot. n. 25860 infatti, il RUP confermava la non accettazione della proposta a causa della mancanza dei criteri e dei parametri di valutazione delle offerte relative alla gara per l'affidamento della concessione.

L'esclusione veniva confermata con nota del 31.8.2007.

Contro gli atti sopraindicati le ricorrenti presentavano ricorso, depositato il 31.10.2007 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, deducendo i seguenti motivi:

a) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 153, co. 1, e 155, co. 1, lett. A), d. Lgs. N. 163/2006.

Violazione e/o falsa applicazione del punto 9 dell'avviso indicativo.

Eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto di istruttoria, del travisamento e dell'errore di fatto e di diritto.

Illogicità. Sviamento di potere.

In subordine: illegittimità dell'avviso indicativo.

In via gradata: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153, co. 4, lett. B), d. Lgs. N. 163/2006.

Sostengono le ricorrenti che, contrariamente a quanto asserito dal Responsabile del procedimento nella nota dd. 9.7.2007, nel corpo degli elaborati costituenti la

proposta erano puntualmente indicati tutti gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come richiesti dall'art. 153, c. 1, terzo periodo del Dlgs. n. 163/2006 e (in aderenza a tale norma) dal punto 9.8 dell'avviso indicativo di gara.

Sostengono altresì le ricorrenti che la decisione del RUP sarebbe stata provocata da un'errata applicazione della normativa appena citata e della *lex specialis*, che sarebbe stata interpretata dall'Amministrazione nel senso della necessità di uno specifico documento contenente gli elementi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre al contrario l'una e l'altra, in assenza di disposizioni specifiche, non possono che essere interpretate nel senso che gli elementi possono essere desunti dalla documentazione contenuta nella proposta.

Ancora, in via subordinata, le ricorrenti deducono l'illegittimità del punto 9.8 dell'avviso indicativo della procedura, nel caso dovesse essere interpretato nel senso della necessità di un documento separato contenente gli elementi di valutazione dell'offerta più vantaggiosa.

In via ulteriormente subordinata le ricorrenti deducono altresì l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 153 c.4 del Dlgs 163/2006, in quanto, di fronte ad un'eventuale incompletezza della documentazione presentata da parte della ricorrente, si sarebbe dovuto procedere all'integrazione prevista da tale articolo.

Infine, l'esclusione sarebbe ulteriormente illegittima qualora la si volesse collegare alla mancanza dei pesi da attribuirsi, nella gara ex art. 155 Dlgs 163/2006, agli elementi dell'offerta, dato che è evidente, per ragioni di *par condicio* nella gara successiva, che tale compito non può che essere svolto dall'Amministrazione.

b) In via subordinata: illegittimità per incompetenza violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 dell'avviso indicativo.

Le ricorrenti deducono altresì l'incompetenza del responsabile del procedimento ad adottare il provvedimento di esclusione.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 1.2.2008 le ricorrenti impugnavano il decreto rettorale n. 2283 del 3.9.2007, con il quale l'Università intimata ha approvato la proposta del RUP di escludere l'ATI ricorrente dalla procedura selettiva, ammettendo la SADELMI Spa al proseguimento della trattativa, nonché la presupposta relazione istruttoria del 6.7.2007 redatta dal responsabile unico del procedimento ing. Renato Greco, riproducendo le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo.

Interveniva ad *opponendum* la Sadelmi Spa, deducendo l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per la mancata notifica dello stesso alla Sadelmi quale controinteressata e comunque l'infondatezza del ricorso.

Si costituiva l'Avvocatura dello Stato per l'Università della Calabria, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 790 del 22.11.2007 è stata accolta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 25.1.2008 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 Deve essere trattata primariamente l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla Sadelmi Spa nell'atto di intervento *ad opponendum*, nei confronti del ricorso per motivi aggiunti. Infatti è il Decreto Rettoriale n. 2283 del 3.8.2007, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, a contenere la determinazione definitiva dell'amministrazione riguardo la decisione di non ammettere la costituenda Ati formata dalle ricorrenti, per cui l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione non potrebbe che ripercuotersi sul ricorso introduttivo.

1.1 La Sadelmi Spa deduce infatti detta eccezione con riferimento al decreto rettorale 2283 del 3.9.2007 (impugnato dalle ricorrenti con motivi aggiunti), che ha confermato

la proposta del responsabile unico del procedimento di non ammettere la costituenda ATI firmata dalle ricorrenti al proseguimento della procedura di *project financing*, ammettendo al contrario la Sadelmi Spa. Il ricorso sarebbe inammissibile, sostiene infatti la Sadelmi Spa, in quanto lo stesso le non sarebbe stato notificato in quanto controinteressata al ricorso ai sensi dell'art. 21 c.1 della legge 6.12.1971 n. 1034.

1.2 L'eccezione non può essere condivisa. In proposito, non si può che fare riferimento alla ormai consolidata giurisprudenza che afferma come, nel provvedimento di esclusione da una gara, non siano individuabili controinteressati. In particolare, a fronte dei provvedimenti di esclusione da una gara ad evidenza pubblica non vi sono di norma controinteressati, in considerazione del fatto che al momento in cui viene disposta la predetta esclusione, gli altri concorrenti non sono ancora titolari di una posizione di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento (CdS sez. V 25.3.2002, n. 1687). Né il fatto che l'impugnato decreto rettorale preveda contestualmente l'ammissione della Sadelmi Spa al prosieguo della procedura può essere considerato analogo al caso in cui all'esclusione di un concorrente segua contestualmente l'aggiudicazione, nel qual caso l'aggiudicatario (seppure provvisorio) assume la veste di controinteressato cui deve essere necessariamente notificato il ricorso (CdS, sez. VI 10 ottobre 2002, n. 5453).

1.3 Infatti nel caso in esame non si ha alcuna conclusione della procedura, ma esclusivamente l'ammissione della sola Sadelmi Spa, vista l'esclusione delle ricorrenti, alla procedura di valutazione ai fini della individuazione della proposta di "pubblico interesse" ai fini dell'art. 154 Dlgs 163/2006. Il proseguimento della procedura con la Sadelmi Spa è consequenziale, essendo solo due le offerte partecipanti, al fatto che l'offerta delle ricorrenti è stata esclusa e quella della Sadelmi spa ammessa. Tale Ditta, al momento della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, ha solo un'aspettativa di mero fatto al conseguimento dell'aggiudicazione ed è, sostanzialmente e normalmente,

indifferente alle vicende che riguardano la partecipazione alla gara di altri aspiranti (CdS sez. V 17.2.2003, n. 831). Deve quindi essere affermato che il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti è un provvedimento di esclusione che consegue alla valutazione dell'ammissibilità delle proposte ex art. 153 Dlgs 163/2006, per il quale non sono in alcun modo individuabili controinteressati (con riferimento specifico ad una procedura di *project financing* si veda nello stesso senso Cga 29.1.2007 n.7).

2 Entrando nel merito del ricorso va detto, preliminarmente, che il provvedimento di esclusione della ricorrente emesso dal RUP è stato poi confermato dal Decreto Rettorale del 3.9.2007, impugnato con ricorso per motivi aggiunti che, recependo la relazione istruttoria dello stesso responsabile del procedimento, ha escluso le ricorrenti dalla gara e disposto il proseguimento della procedura solo nei confronti della Sadelmi spa. Conseguentemente cade la censura di incompetenza nei confronti dell'iniziale provvedimento del RUP. Per il resto il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti possono essere trattati unitariamente, considerando che investono la medesima sequenza procedimentale e sono affidati alle stesse censure. In particolare il ricorso introduttivo investe la comunicazione dell'esclusione dalla procedura, più volte reiterata, effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, mentre il ricorso per motivi aggiunti investe il definitivo provvedimento di esclusione, sulla base della relazione istruttoria dello stesso RUP, adottato dal Rettore dell'Università della Calabria. I provvedimenti sono tutti basati sulla circostanza che la costituenda Ati ricorrente avrebbe ommesso di indicare, nella proposta presentata, gli elementi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 Dlgs 163/2006, richiesti a pena di esclusione dell'art. 153 Dlgs 163/2006 e dalla *lex specialis*.

3 Nel merito i ricorsi sono comunque fondati.

3.1 In particolare risultano fondate e assorbenti le censure relative alla violazione e alla

falsa applicazione dell'art. 153 c.1 e 155 c.1 lett.a del Dlgs 163/2006, nonché all'eccesso di potere per difetto di istruttoria.

3.2 Il ricorso in esame ha per oggetto una procedura di project financing, che trovava la sua disciplina normativa negli art. 37 bis ss., della legge 11.2.1994 n. 109, e che oggi è disciplinata dagli artt. 153 e seguenti del Dlgs 163/2006, che hanno ripreso quasi integralmente la precedente formulazione (importanti innovazioni sono state apportate dal Dlgs 13.7.2007 n.113, entrato però in vigore successivamente all'indizione della procedura in esame).

3.3 La costituenda ATI composta dalle ricorrenti è stata esclusa in quanto la proposta sarebbe stata priva degli elementi di cui all'art. 83 Dlgs 163/2006 (indicazione degli elementi di valutazione per la definizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), richiesti dalla legge e dall'Avviso indicativo del 27.4.2007.

3.4 Come è noto, la procedura di project financing si articola in tre fasi:

- a) nella prima, l'Amministrazione provvede ad individuare la proposta del promotore che ritiene di pubblico interesse;
- b) nella seconda fase procede, mediante gara e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla selezione dei soggetti o del soggetto con i quali negoziare successivamente, insieme con il promotore il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 154 della legge 12.4.2006 n. 163.;
- c) la terza fase consiste, infine, nella procedura negoziata con il promotore e gli offerenti individuati a seguito dell'espletamento della fase precedente.

3.5 Nella specie viene in rilievo la prima fase, preordinata alla individuazione della proposta di pubblico interesse. In essa, nel sistema dell'art. 37 bis della legge 109/1994, recepito in gran parte dal Codice dei contratti pubblici, l'esame delle proposte e la scelta del promotore non sono vincolati alle rigide forme dell'evidenza pubblica. Ciò non esclude, ovviamente, la necessità che tale valutazione si svolga all'insegna dei criteri di

"par condicio" e trasparenza, la quale è intrinseca nella stessa natura para concorsuale della fase di scelta del promotore, quale attività volta a realizzare l'interesse pubblico alle migliori condizioni possibili per l'amministrazione aggiudicatrice (ancora Cga 29.1.2007 n.7).

4 Alla luce dei principi sopra elencati, largamente condivisi in giurisprudenza, devono essere posti alcuni punti fermi.

4.1 In particolare l'art. 153 c.1 del Dlgs 163/2006 chiarisce che le proposte disciplinate da detto articolo devono contenere gli elementi di cui all'art. 83 del medesimo Dlgs 163/2006.

In alcuna parte, come giustamente rilevato da parte ricorrente, è previsto che tali elementi debbano essere contenuti in un documento ad hoc.

4.2 Rientra ovviamente nella discrezionalità dell'Amministrazione richiedere una particolare forma per gli elementi di cui sopra. A tale proposito l'art. 9 dell'Avviso indicativo si limita a chiedere che nella proposta debbano essere contenuti tutti gli elementi previsti dalla legge ed, in particolare, al punto 8, l'indicazione degli elementi per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 Dlgs 163/2006, senza specificare altro. In realtà il bando indica all'art. 11 dei criteri precisi per la valutazione delle offerte, ma si tratta di criteri che non attengono alla gara di cui all'art. 155 del Dlgs 163/2006, bensì alla precedente fase dell'individuazione della proposta da qualificare di pubblico interesse.

4.3 In realtà il combinato disposto degli artt. 9 ed 11 porta ad un paradosso per quanto riguarda il contenuto dell'Avviso indicativo. Infatti il citato art. 11 dice che ai fini dell'individuazione della proposta da qualificare di pubblico interesse e quindi da mettere in gara ai fini dell'art. 155, l'Università procederà, mediante esame comparativo, alla valutazione di cui all'art. 154 del Dlgs 163/2006. L'art. 11, quindi, paradossalmente individua chiaramente i parametri necessari per la valutazione della

proposta solamente con riferimento alla scelta della proposta di pubblico interesse, dove vengono indicati chiaramente i parametri necessari per effettuare la valutazione, mentre il medesimo bando si limita ad uno scarno rinvio all'art. 83 del Dlgs 163/2006 con riguardo agli elementi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 153. Il rinvio puro e semplice all'articolo del codice è complicato dal fatto che, come è noto, per quanto riguarda l'indicazione dei criteri, l'art. 83 del Dlgs 163/2006 si è limitato ad un elenco esemplificativo dei parametri alla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non riportando i parametri "necessari" per la valutazione delle licitazioni private di concessioni di cui all'art. 21 comma 1 b della legge 11.2.1994 n. 109.

4.4 Si pone quindi il problema di quali fossero, concretamente, gli elementi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che il proponente doveva indicare

4.5 Va confermato, a proposito che il punto 9 dell'avviso informale prevedeva, all'art.9.7, semplicemente il rispetto degli obblighi di legge, vale a dire l'individuazione degli elementi di cui all'art. 83, non vincolando in alcun modo i proponenti ad adempimenti più puntuali quelli previsti dalla legge.

4.6 In effetti nella copiosa documentazione depositata dall'Avvocatura dello stato, appare come la contestata mancanza, nella proposta delle ricorrenti, degli elementi per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa venga intesa, sia negli atti del RUP (relazione istruttoria del 5 e 6 luglio 2007 e nota del 16.8.2007), sia nel successivo decreto rettorale del 3.9.2007 come mancanza "materiale" di un documento richiesto dalla lex specialis e, nella prospettiva dell'Amministrazione, anche dalla legge. Al contrario, la legge prevede semplicemente che la proposta contenga gli elementi di cui all'art. 83 Dlgs 163/2006, non che gli stessi vengano indicati in un documento separato.

4.7 La presenza degli elementi di cui sopra è indispensabile in quanto, come è noto, la complessa procedura del cosiddetto *project financing* prevede che, una volta individuata la proposta di pubblico interesse, sia indetta una licitazione privata sulla base della proposta presentata dal promotore nonché i valori necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico finanziario presentato dal promotore (art. 155 del Dlgs 163/2006, sul tema Tar Catanzaro 23.2.2004 n. 449).

4.8 Non si può quindi che condividere, in via di principio, la tesi di parte resistente, la quale afferma che gli elementi di cui all'art. 83 del Dlgs 163/2006, al pari delle garanzie offerte dal candidato a promotore, rappresentano un contenuto essenziale della proposta da presentare a norma dell'art. 153, giacché in assenza di essi l'amministrazione aggiudicatrice non potrebbe determinare i valori da porre a base della gara, contemplata dal successivo art. 155, per la selezione delle due offerte economicamente più vantaggiose «in relazione al piano economico-finanziario presentato dal promotore» (sul tema si veda l'approfondita analisi svolta da Cds 19.4.2005 n. 1802).

4.9 La mancanza di tali elementi rende quindi non ricevibile la proposta. A parere del Collegio detta omissione deve essere valutata in concreto, nel senso che gli elementi per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa non devono essere in alcun modo ricavabili dalla proposta (come nel caso deciso dalla sentenza appena citata, dove la proposta mancava di elementi base, quali il prezzo e la durata della concessione) e la loro mancanza non può essere oggetto dell'integrazione prevista dall'art. 153 c.4 del Dlgs 163/2006.

5 Al contrario, nel caso in esame l'indicazione degli elementi di cui all'art. 83 Dlgs 163/2006 appare intesa dall'Amministrazione aggiudicatrice in senso materiale, tanto è vero che in nessuno degli atti di gara (invero piuttosto laconici) sono individuati in concreto gli elementi effettivamente mancanti tra quelli indicati nel citato art. 83

(indicati peraltro, in tale norma, a titolo esemplificativo).

5.1 In realtà nel ricorso le ricorrenti individuano correttamente la circostanza che nella proposta presentata sono contenuti, seppure non in un documento separato, gli elementi richiesti ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò, in particolare in quanto le ricorrenti si sono attenute all'unica disposizione presente nell'avviso indicativo all'art. 11, considerando i parametri per la valutabilità del pubblico interesse dell'offerta come base per individuare gli elementi richiesti per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa ex art 83 Dlgs 163/2006 e modellando su tali elementi il piano economico finanziario. La scelta delle ricorrenti non appare altresì illogica, considerando che i parametri citati nel art. 11 dell'avviso indicativo coincidono parzialmente con gli elementi previsti dall'art. 83 Dlgs 163/2006 (infatti tra i valori troviamo valore tecnico del progetto, valore economico finanziario, prezzo offerto e durata della concessione).

5.2 In mancanza dell'indicazione precisa, nella *lex specialis*, degli elementi necessari per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ati costituita dalle ricorrenti ha quindi costruito il proprio piano economico finanziario (sulla cui base devono essere indicati i valori degli elementi necessari per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa) sugli elementi richiesti dall'art. 11 del bando, indicando comunque nella documentazione di gara gli elementi necessari per la valutazione dell'offerta. Del resto, qualora l'amministrazione avesse individuato l'assenza di un elemento ritenuto fondamentale, tra quelli indicati a titolo esemplificativo nell'art. 83 Dlgs 163/2006, avrebbe dovuto indicarlo in maniera specifica.

5.3 In realtà, sia interpretando l'avviso indicativo nel senso che lo stesso comporti un semplice rinvio all'art. 83 del Dlgs 163/2006, sia interpretandolo nel senso che la base dell'individuazione degli elementi ex art. 83 richiesti dall'amministrazione dovessero

essere quelli previsti dal successivo art. 11 dell'avviso indicativo (in realtà predisposti per la valutazione dell'offerta di interesse pubblico ex art. 154 Dlgs 163/2006) gli elementi fondamentali per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa, ai fini della successiva licitazione privata ex art. 155 sono comunque presenti nella proposta presentata dalle ricorrenti, per cui l'esclusione del ricorrente è comunque illegittima per violazione dell'art. 153 del Dlgs 163/2006 e della *lex specialis*.

5.4 In ogni caso è altresì evidente la presenza del vizio di difetto di istruttoria in quanto, qualora l'Amministrazione aggiudicatrice avesse voluto contestare, nel procedimento che ha portato all'esclusione, la mancanza di specifici elementi indispensabili per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aveva l'onere di indicare in forma specifica gli elementi mancanti in base ai quali è stata disposta l'esclusione e verificare se gli stessi erano comunque ricavabili dalla proposta.

6 In base alle considerazioni fin qui svolte, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono fondati sotto gli assorbenti profili della violazione del combinato disposto degli artt. 153, co. 1, e 155, co. 1, lett. A), del Dlgs 163/2006, della violazione del punto 9 dell'avviso indicativo e dell'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

7 Per riguarda la richiesta di risarcimento danni, allo stato l'annullamento dell'esclusione disposta dall'Università della Calabria è soddisfacente dell'interesse del ricorrente, comportando la sua riammissione alla procedura.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, il 22 febbraio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2008